

## **Mercoledì 01 marzo**

### **Centri Elaborazione Dati (C.E.D):**

#### *Minimi tabellari*

Il CCNL 9 luglio 2015 per i dipendenti dei CED, per le società tra professionisti, costituite ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 183/2011, per gli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi, per le agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative, per le imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi, ha previsto, dal 1° marzo 2017, degli incrementi retributivi.

---

### **Chimica - Aziende industriali:**

#### *Festività*

Il CCNL 15 ottobre 2015 per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ha previsto l'abolizione del trattamento economico (1/25 della retribuzione mensile) per la Pasqua a partire dal 1° marzo 2017.

In merito alle specificità del settore Abrasivi in tema di riposi aggiuntivi e ROL, si stabilisce, a partire dal 1° marzo 2017, l'abolizione del trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre (pari a 8/173 della retribuzione di fatto).

#### *Indennità di turno notturno*

Il CCNL 15 ottobre 2015 per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ha previsto, a partire dal 1° marzo 2017, un aumento dell'indennità di turno notturno in cifra fissa di:

- 2,00 euro (quindi da tale data pari ad euro 12,50)
- e, per il settore Fibre, di 1,00 euro (pari da tale data a 4,00 euro).

#### *Previdenza complementare*

Il CCNL 15 ottobre 2015 per gli addetti all'industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL ha previsto, a partire dal 1° marzo 2017, un aumento dell'aliquota contributiva al Fondo FONCHIM a carico azienda dello 0,25% (pari quindi al 2,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR), a favore dei lavoratori iscritti.

---

### **Dirigenti – Aziende alberghiere:**

#### *Licenziamenti – indennità supplementare*

L'accordo 21 dicembre 2016 per il rinnovo del CCNL 16 novembre 2011 per i dirigenti di aziende alberghiere ha previsto nuove disposizioni (art. 31, commi 15 –18 CCNL) che decorrono per i licenziamenti comminati dal 1° marzo 2017. Ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella misura graduabile per classi di anzianità aziendale.

In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore a 12 anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato. Le suddette maggiorazioni sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.

**Dirigenti – Aziende autotrasporto:**

*Una tantum*

L'accordo 10 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 18 dicembre 2013 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato ha previsto, a favore dei dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo (10 novembre 2016), con riferimento al biennio 2015 – 2016, l'erogazione di un importo a titolo di una tantum pari ad euro 3.500,00 complessivi. Tale somma viene erogata in 2 tranches alle seguenti scadenze:

- 1.700,00 euro, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, a marzo 2017;
- 1.800,00 euro, con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, a marzo 2018.

Viene precisato che ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, in forza al 10 novembre 2016, il suddetto importo sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso.

**Metalmeccanica – Aziende industriali:**

*Una tantum*

Con la retribuzione di marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017, sarà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad € 80,00 lordi.

L'importo è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali ed è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.

**Studi professionali:**

*Nuovi minimi tabellari*

L'ipotesi di accordo 17 aprile 2015 per il rinnovo del CCNL 29 novembre 2011 per i dipendenti degli studi professionali e delle strutture che svolgono attività professionali ha previsto, a far data dal 1° marzo 2017, degli incrementi retributivi.

**Turismo – confcommercio (federalberghi):**

*Lavoro a tempo determinato*

L'accordo 9 febbraio 2017 integrativo del CCNL per il personale dipendente dalle aziende del settore turismo, che trova applicazione rispetto alle aziende alberghiere e ai campeggi, ha previsto, in tema di successione di contratti a tempo determinato, che rispetto ai contratti stipulati successivamente al 1° marzo 2017 vanno applicati i seguenti intervalli temporali:

- 8 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi;
- 15 giorni per i rapporti a termine con durata superiore a 6 mesi.

**Turismo – confindustria:**

*Fondo sostegno al reddito*

L'accordo 14 novembre 2016 per il rinnovo del CCNL 9 luglio 2010 per i dipendenti dalle aziende dell'industria turistica ha previsto che le aziende con più di 15 dipendenti ed in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale (compresi quelli di competenza 2013)

- che abbiano versato i contributi di competenza dell'anno 2014 al Fondo Sostegno al Reddito (art.8 CCNL),
- potranno richiedere all'EBIT, entro il prossimo 31 marzo 2017, la restituzione del corrispondente ammontare versato allegando copia attestante il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS per lo stesso periodo di sovrapposizione. A tale proposito sarà predisposto dall'EBIT un format unico

di richiesta che verrà inviato a tutte le aziende in regola con i versamenti e saranno effettuate le opportune verifiche. Il requisito dimensionale andrà verificato alla data del 30 ottobre 2014. Si conviene, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un incontro per la definizione delle modalità e dei criteri di impiego dell'accantonato, conformemente con le finalità mutualistiche di sostegno al reddito. A partire dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti non sono più tenuti al versamento della quota di finanziamento al Fondo di sostegno al reddito.